



Servizio Legale

REGOLAMENTO IN MATERIA DI INTITOLAZIONE ONORIFICA DI AULE, LABORATORI E ALTRI SPAZI DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

Sommario

Art. 1 BASE NORMATIVA	2
Art 2: FINALITÀ	2
Art 3: SOGGETTI PROPONENTI	2
Art. 4: SOGGETTI DEDICATARI	2
Art. 5: DURATA DELL'INTESTAZIONE	3
ART. 6: PROCEDIMENTO DI INTESTAZIONE ONORIFICA	3
ART. 7 APPOSIZIONE DI TARGHE	3
Art. 8 ENTRATA IN VIGORE	3
Allegati	4
All. 1 Elenco delle aule e dei cortili storici	4

Art. 1 BASE NORMATIVA

1. Il presente Regolamento è emanato nel rispetto dei seguenti riferimenti normativi:
 - Legge 23 giugno 1927, n. 1188;
 - Legge 30 dicembre 2010 n. 240;
 - Statuto dell'Università degli studi Pavia;
 - Regolamento generale di Ateneo;
 - Regolamento sulla assegnazione e gestione degli spazi di proprietà o nella disponibilità dell'Università degli studi di Pavia.

Art 2: FINALITÀ

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità di intitolazione delle aule, dei laboratori e degli altri spazi di Ateneo, così come definiti dal Regolamento sulla assegnazione e gestione degli spazi di proprietà o nella disponibilità dell'Università degli studi di Pavia.
2. La titolarità di tutti gli spazi dell'Ateneo è in capo al Rettore in qualità di rappresentante legale dell'Università ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. b) della Legge 30 dicembre 2010 n. 240.
3. Il presente Regolamento non si applica alle aule e ai cortili storici dell'Ateneo.

Art 3: SOGGETTI PROPONENTI

1. L'intitolazione delle aule, dei laboratori e degli altri spazi dell'Ateneo è proposta dal Rettore o dal Dipartimento principalmente interessato all'onorificenza, previa predisposizione di apposita relazione contenente una specifica descrizione delle attività scientifiche e/o didattiche svolte del soggetto dedicatario nell'interesse dell'Università di Pavia, del servizio svolto per l'Ateneo ovvero delle iniziative filantropiche e benefiche realizzate a vantaggio dell'Ente medesimo.

Art. 4: SOGGETTI DEDICATARI

1. Possono essere dedicatari dell'intitolazione i soggetti deceduti da almeno dieci anni, ovvero cinque anni in casi debitamente motivati, i quali abbiano specificamente onorato l'Università di Pavia con contributi significativi alla scienza, prestato servizio altissimo per l'Ateneo o, se non dipendenti, siano stati altrimenti personalità di indubbia eccellenza e, insieme, grandi benefattori dell'Istituzione medesima anche a seguito di eventuale disposizione testamentaria (secondo quanto indicato nell'art. 5, comma 2).

Art. 5: DURATA DELL'INTESTAZIONE

1. L'intitolazione delle aule, dei laboratori e degli altri spazi universitari può avere una durata di 10 anni, 20 anni o a tempo indeterminato.
2. Nel caso di personalità di indubbia eccellenza e, insieme, benefattori dell'Università di Pavia l'intestazione a tempo indeterminato presuppone l'aver effettuato una donazione pari almeno all'intero valore dello spazio interessato e così, a scalare, di almeno il 20% di tale valore per una intestazione della durata di 10 anni e di almeno il 40% per una intestazione della durata di 20 anni. Il valore dello spazio interessato sarà stimato in base a specifica perizia effettuata dall'Area Tecnica.
3. Alla scadenza del periodo previsto, l'intitolazione potrà essere rinnovata ripetendo la procedura descritta nel presente Regolamento.
4. In caso di mancato rinnovo, l'aula, il laboratorio o lo spazio, riprenderà l'originale denominazione.

ART. 6: PROCEDIMENTO DI INTESTAZIONE ONORIFICA

1. A seguito della proposta formulata dal Rettore o dal Dipartimento interessato, l'intitolazione onorifica è deliberata dal Consiglio di Amministrazione previa acquisizione del parere favorevole della Commissione Lapidi e Monumenti di Ateneo, per l'occasione integrata dai Prorettori alla Didattica, alla Ricerca e all'Edilizia.
2. È vietato modificare la denominazione delle aule e dei cortili storici dell'Ateneo.

ART. 7 APPOSIZIONE DI TARGHE

1. L'intestazione onorifica consente l'apposizione di una targa con il nominativo dell'intestatario senza necessità di ulteriore parere da parte della Commissione Lapidi e Monumenti di Ateneo.

Art. 8 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento è emanato con decreto del Rettore, pubblicato all'Albo dell'Università degli Studi di Pavia e sul portale di Ateneo nell'apposita sezione.
2. Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione all'Albo.
3. Le modifiche al presente Regolamento avvengono secondo le norme e le procedure previste per la sua adozione.

Allegati

All. 1 Elenco delle aule e dei cortili storici

Aula Magna

Aula Foscolo

Aula Volta

Aula Scarpa

Aula del '400

Aula Forlanini

Aula Disegno

Aula Bottigella

Aula Studentesse

Chiesetta di San Felice

Cortile Teresiano

Cortile Delle Magnolie

Cortile Sforzesco

Cortile Volta

Cortile Dei Caduti

Cortile Delle Statue